

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO

LORENZO BANDINELLI

LUCA PACINI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

REVISORI CONTABILI

CONSULENZA DEL LAVORO

VIA TRAVERSA FIORENTINA, 10 – 59100 PRATO

TEL. 0574 632577

FAX 0574 632577 R.A.

P.IVA E C.F.: 01905000970

EMAIL banpac@tiscali.it

ALBERTO DR AZZINI
CONSULENTE DEL LAVORO
CATERINA BRESCHI
DOTT. IN SCIENZE ECON. BANCARIE
CHIARA LOMBARDI
DOTT. IN ECONOMIA AZIENDALE

**A tutti i Sigg.ri Clienti
loro sedi**

Circ. 027-06 Professionisti

Prato, 19/09/2006

Conversione in legge della “Manovra Prodi”: Nuovi componenti reddituali per i professionisti.

Rif.: Ns. circolari n° 15/06 e 21/06.

La cosiddetta Manovra Prodi introduce alcune nuove regole per i professionisti, le quali si applicano dallo 04/07/2006. Esaminiamole nel dettaglio:

1. Vincolo del conto corrente:

Per i lavoratori autonomi, la manovra d'estate prevede due nuovi obblighi contabili:

- quello di far transitare per il tramite di conti correnti bancari o postali i movimenti finanziari attinenti l'attività professionale;
- quello di incassare i compensi professionali il cui importo unitario ecceda specifici ammontari, tramite forme di pagamento diverse dal denaro contante (assegni **non** trasferibili, bonifici, POS, ecc.).

L'intento del Legislatore è quello di obbligare i professionisti a gestire i movimenti finanziari afferenti le operazioni attive attraverso strumenti che permettano di tenere monitorati gli incassi, nell'ottica di agevolare l'eventuale fase istruttoria della verifica fiscale.

Dalla lettura del testo normativo sembrerebbe, comunque, che non vi sia l'obbligo di far transitare le somme riscosse e i prelevamenti per le spese su un conto dedicato appositamente all'attività professionale; legittimo potrebbe quindi anche essere l'utilizzo di un conto promiscuo nel quale far confluire sia i movimenti per fini privati che quelli legati all'attività professionale. Ci sembra tuttavia opportuno consigliare, di separare i movimenti personali da quelli professionali, ciò anche in relazione alle problematiche legate ai nuovi accertamenti bancari introdotti con la Finanziaria 2005.

L'altra novità per i lavoratori autonomi è quella che prevede che i compensi devono essere riscossi **esclusivamente** mediante assegni **non trasferibili**, bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 €.

Va sottolineato che **la norma viene introdotta in modo graduale**, ed entrerà a regime definitivo (in relazione ai limiti dei 100 €) solo dal 2008. Vediamo nel dettaglio i limiti previsti:

ENTRATA IN VIGORE PER STADI	
ANNO	LIMITE MASSIMO INCASSABILE IN DENARO
Fino al 30/06/2006	1.000,00 €
Dallo 01/07/2006 al 30/06/2008	500,00 €
Dopo il 30/06/2008	100,00 €

LE DISPOSIZIONI <u>A REGIME DAL 2008</u>		
INCASSO COMPENSI	CONTANTI	ASSEGNI <u>NON</u> TRASFERIBILI, BONIFICI, SISTEMI ELETTRONICI DI PAGAMENTO, ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO BANCARIO E POSTALE
INFERIORI A Euro 100	SI	SI
SUPERIORI A Euro 100	NO	SI

2. Modifiche alla determinazione del reddito dei professionisti:

La Manovra Prodi ha inoltre apportato le seguenti novità al Testo Unico, nella parte che si riferisce alla determinazione del reddito dei professionisti:

- concorrenza alla formazione del reddito delle plusvalenze e delle minusvalenze, salvo che per immobili e oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione;
- concorrenza alla formazione del reddito professionale dei corrispettivi percepiti a fronte della cessione della clientela o del marchio;
- integrale deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista, se addebitate in parcella.

Analizziamo le modifiche, di seguito, nel dettaglio.

Rilevanza di plusvalenze e minusvalenze:

Secondo le nuove disposizioni, in vigore dal 4 luglio scorso, concorrono ora a formare il reddito di lavoro autonomo anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

In pratica, la norma ricalca quanto disciplinato per le imprese, con la differenza legata alla percezione (criterio di cassa) del corrispettivo o dell'indennità, per chi esercita arti o professioni.

Cessione della clientela dello studio:

Cambiando decisamente indirizzo rispetto al passato, con le modifiche ora introdotte concorrono alla formazione del reddito imponibile anche le somme percepite dal professionista a seguito della cessione della clientela, o comunque di elementi "immateriali" riferibili all'attività artistica o professionale.

Integrale deducibilità delle spese di vitto e alloggio anticipate dal committente e riaddebitate in parcella:

Per effetto della nuova disposizione, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute e anticipate dal committente sono

integralmente deducibili da parte del professionista (e non scontano, quindi, il limite alla deducibilità pari al 2% dei compensi annui), se quest'ultimo le inserisce in fattura.

La conseguenza di ciò è che, a fronte della integrale deducibilità, le somme riaddebitate al committente a tale titolo - trattandosi di compensi - vanno assoggettate tanto a ritenuta quanto a contribuzione previdenziale.

La ratio della norma sta nel fatto che tali spese vengono considerate connesse all'incarico professionale assegnato e come tali, devono essere ricomprese nella nozione di compenso di cui all'art. 54 co. 1 del Tuir.

La disposizione in esame presuppone, che la spesa alberghiera e/o di ristorazione sostenuta dal committente rappresenti per il lavoratore autonomo un **compenso "in natura"**, da ricomprendere nella fattura emessa nei confronti del committente stesso.

Di conseguenza, al professionista è consentito dedurre interamente dal reddito di lavoro autonomo le spese in esame, senza dover verificare il limite del 2% normalmente previsto per le spese sostenute direttamente dal medesimo.

La norma **non** è applicabile al caso (forse più frequente) in cui **le spese in esame siano sostenute direttamente dal professionista e addebitate, a titolo di rimborso, al proprio cliente**. Per tale fattispecie il professionista dovrà continuare a verificare la deducibilità nel limite del 2% dei compensi.

Di seguito, si descrivono le modalità che professionista e committente dovranno seguire per gestire correttamente l'anticipazione dei costi da parte del committente ed il successivo addebito nella fattura emessa dal professionista.

Modalità per l'anticipo dei costi di vitto e alloggio da parte del committente:

1. Il committente sostiene la spesa con documento a lui intestato e il nome del professionista come fruitore del servizio inserito nel documento.
2. Il committente comunica al professionista l'ammontare dell'anticipo e non lo considera (solo temporaneamente) come costo deducibile, bensì come una mera anticipazione.
3. Il professionista recepisce l'importo e lo considera come costo che non soggiace alla limitazione del 2%.
4. Il professionista emette parcella comprensiva dei compensi e della quota di spese (già pagata dal committente).
5. Il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo l'occasione per formulare i più Cordiali Saluti,

Studio Commerciale e Tributario